APPROFONDIMENTO



Imposte anticipate e perdite fiscali alla luce del D.L. n. 98/2011

di Raffaele Marcello(*) e Nicola Lucido(**)

Il D.L. n. 98/2011, allo scopo di sostenere le imprese colpite dalla crisi economico/finanziaria, ha modificato il testo dell'art. 84, comma I, del Tuir, attraverso l'eliminazione del limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo di imposta e con l'introduzione di un limite quantitativo all'utilizzo delle stesse in un esercizio, pari all'80% del reddito imponibile realizzato.

Lo scopo del presente contributo è quello di valutare l'iscrivibilità in bilancio dei crediti per imposte anticipate connessi ai benefici tributari fruibili per effetto dell'impiego in compensazione delle perdite fiscali pregresse alla luce delle citate novità normative.

1. La nozione di imposte anticipate

Le imposte anticipate configurano un'ipotesi di fiscalità differita, in quanto derivano dalla **differenza "temporanea"**¹, ovvero disallineamen-

to, tra la valutazione civilistica e quella fiscale di un'attività o di una passività².

Com'è noto, il differimento della fiscalità si realizza qualora, a partire dal risultato reddituale *ante* imposte e apportando a quest'ultimo le variazioni in aumento e/o in diminuzione, si giunge a un valore fiscalmente riconosciuto dei componenti positivi e negativi di reddito differente da quello civilistico.

Le imposte anticipate rappresentano, in concreto, **imposte monetizzate nell'esercizio** in cui si registra l'operazione ad esse correlata, **pur essendo** considerate **di competenza degli esercizi futuri**³.

E invero, il principio contabile Oic n. 25 (paragrafo 4) specifica che "le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito, conseguentemente, per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso [...]".

In ordine all'iscrizione delle imposte anticipate in bilancio⁴, dottrina e prassi da sempre sono concordi nel ritenere che la stessa debba seguire criteri oggettivi, tanto che, con l'entrata in vigore del

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

^(***) Docente di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda e di Strategie Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara.

Oltre alla fiscalità differita "temporanea" è possibile registrare anche le cosiddette differenze "permanenti", che riguardano tutte quelle variazioni che modificano in modo duraturo il risultato economico di un determinato esercizio, senza che vi siano, quindi, ripercussioni anche sui periodi amministrativi futuri.

² In argomento, lo Ias n. 12 (paragrafo 5) recita: "Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività [...] e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali".

³ P. Tarigo, Evoluzione della disciplina e delle tecniche d'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, in "il fisco" n. 2/2000, pag. 417.

⁴ A tal riguardo, si veda, tra gli altri R. Marcello-G. D'Agostino, *Il riporto delle perdite fiscali e le imposte anticipate*, in "Corriere Tributario" n. 27/2004, pag. 2122.

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6⁵, il legislatore ha ritenuto di dover regolamentare gli schemi obbligatori, piuttosto che le informazioni da riportare in Nota integrativa, con riferimento alla voce "Imposte anticipate"⁶. L'assunto di base è che nel futuro si verifichino condizioni tali da riassorbire i benefici correlati alla fiscalità differita attiva. Infatti, solo qualora si preveda il realizzarsi di tali condizioni, la contabilizzazione in bilancio delle imposte anticipate sarà **obbligatoria per** effetto del principio della competenza eco**nomica**, sancito dall'art. 2423-bis del codice civile⁷, garantendo così il quadro fedele della rappresentazione di bilancio⁸.

In tal senso, sembra che il legislatore abbia volu-

to rafforzare l'allineamento tra le poste riconducibili alle ipotesi di fiscalità differita ed i postulati di redazione del bilancio.

In particolare, rendendo obbligatoria l'iscrizione della voce "imposte anticipate", si è voluto ottemperare al principio della chiarezza, rendendo omogenei i format di bilancio, al principio della **correttezza**, garantendo l'attendibilità dei valori iscritti in bilancio, a quello della prudenza, evidenziando componenti di reddito negative future (imposte), e, per finire, al principio della competenza, in quanto le imposte anticipate saranno recuperate per competenza nei futuri esercizi.

Alla luce di quanto esposto, la rappresentazione in bilancio delle imposte anticipate è la seguente.

Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale

ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

4-ter) Imposte anticipate

Conto economico

22) Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte anticipate

In ordine alla fattispecie in esame, il principio

contabile Oic n. 25 (paragrafo 4) chiarisce che "le attività per imposte anticipate [...] non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze tra imponibile fiscale e risultato del bilancio d'esercizio prima delle imposte, che non si riverseranno in esercizi successivi. Inoltre, le attività per imposte anticipate non sono contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero"9.

 $^{^{5}\,\,}$ "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366" in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 8.

⁶ G. Gavelli-A. Versari, La fiscalità differita nel bilancio d'esercizio, in "il fisco" n. 29/2011, fascicolo n. 1, pag. 4760.

Rubricato "Principi di redazione del bilancio".

L'espressione "quadro fedele", tradizionalmente estranea al sistema e alla cultura giuridica ed economico-aziendale domestica, era contenuta nella traduzione italiana della normativa comunitaria nel 1978, nel tentativo di traslare il "true and fair view" di origine anglossasone e il francese "image fidèle". In realtà, la Commissione D'Alessandro, in sede di predisposizione dello schema di legge per il recepimento della IV Direttiva CEE, ha preferito un'interpretazio-

ne letterale del termine, introducendo nel nostro ordinamento il concetto di "rappresentazione veritiera e corretta". M. Lacchini, Corporate Governance e bilanci d'impresa nella prospettiva della riforma, Utet, Torino 2002, pag. 72.

S. Pansieri, La fiscalità differita: iscrizione in bilancio ed effetti della prima applicazione del Principio contabile n. 25, in "il fisco" n. 23/2000, pag. 7471.

In definitiva, nell'Oic n. 25 sono ribaditi il concetto della competenza, in quanto vi è il richiamo agli esercizi futuri ed agli effetti su di essi, ed il principio della prudenza, quando si scrive della "ragionevole certezza del loro futuro recupero".

Fermo restando il primo dei presupposti, è indubbio che le difficoltà maggiori si incontrano quando si tratta di stabilire, in sede preventiva, se e quando potrà esserci il recupero delle imposte anticipate, al fine di poterne giustificare l'iscrizione in bilancio.

La necessaria considerazione dell'andamento prospettico economico e, più in generale, dell'andamento della vita aziendale, in una concezione sistemica dell'impresa, dovrebbe rappresentare il fondamento razionale per l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate.

Necessiterebbe, in altri termini, rispettare il principio della prudenza "valutativa e gestionale", quale assioma imprescindibile per la determinazione di un reddito prospettico realistico, che presuppone:

- una politica valutativa del presente ispirata a criteri di razionalità;
- una politica volta a rafforzare la potenzialità economica dell'impresa, ovvero la sua capacità di produrre reddito.

Quest'ultima può essere concretamente attuata attraverso alcuni procedimenti utili per fronteggiare la variabilità interna ed esterna ambientale e per accrescere la "certezza" del conseguimento di risultati economici positivi futuri per l'azienda¹⁰. Le vie percorribili sono tre e riguardano la costituzione di riserve palesi, a seguito dell'accantonamento di utili non distribuiti (riserve straordinarie, statutarie, ecc.)11, la costituzione di fondi rischi, ovvero la formazione di riserve

occulte¹². Tutto ciò comporterebbe, per l'impresa, la realizzazione di politiche di autofinanziamento finanziario e/o patrimoniale, che le permetterebbero di rafforzare il proprio grado di patrimonializzazione e quindi preservare gli equilibri finanziari, in termini di solvibilità e di solidità aziendale.

Se per i principi contabili nazionali la ricerca di ipotesi reddituali prospettiche si ispira al concetto di "ragionevole certezza", i principi contabili internazionali parlano invece di "probabilità". Nello specifico, lo Ias n. 12 asserisce che la contabilizzazione delle imposte anticipate si ha "solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili" (Ias n. 12, paragrafo 27).

Il concetto di "probabilità" presenta caratteri certamente differenti rispetto a quello di "ragionevole certezza". E infatti, secondo la prassi internazionale, l'evento è probabile se è più plausibile che si verifichi rispetto al fenomeno **contrario**. Stabilita la possibilità che l'evento si verifichi, sempre secondo lo Ias n. 12, l'iscrizione delle imposte anticipate in bilancio può esserci solo se vi è la probabilità, almeno pari al 50%+1, che gli eventi si realizzino e che i medesimi possano garantire il riassorbimento delle imposte differite attive.

Dalla lettura del documento è, quindi, evidente come il recupero dell'imposta anticipata si fondi su parametri perfettamente matematico/statistici, piuttosto che fare riferimento ai **criteri economico-aziendali**, che implicano l'applicazione dei principi della prudenza e della competenza. Pertanto, pur se all'apparenza sinonimo, il concetto di "ragionevole certezza" sottendendo un processo di pianificazione e programmazione che non può essere avulso dal contesto aziendale di riferimento, differisce in modo sostanziale dal

 $^{^{\}rm 10}$ "Se non è agevole valutare la presenza della ragionevole certezza in genere, appare evidente che, in caso di perdite d'esercizio, tale ragionevole certezza sarà ancora di più complessa valutazione". F. Bava, La valutazione della "ragionevole certezza" del riassorbimento delle imposte anticipate sulle perdite di esercizio: un caso operativo, in "Impresa c.i." n. 5/2004.

Scrive, infatti, il Cassandro: "Il reddito dell'impresa - oltre che determinato con quelle norme prudenziali a cui già si è accennato - non è tutto distribuibile o prelevabile, ma per una parte deve rimanere all'impresa, quasi [...] come suo compenso, che valga a rafforzarla come organismo economico produttivo e valga altresì a favorirne quello sviluppo, che in un'economia in continuo dinamismo, è un'esigenza vitale di ogni impresa sana". P.E. Cassandro, L'equilibrio dell'impresa e la politica dei redditi, in "Rassegna di Politica economica" n. 1/1967.

 $^{^{\}rm 12}$ Le riserve occulte nascono dalla sottovalutazione delle attività e dei componenti positivi di reddito e/o dalla sopravalutazione delle passività e dei componenti negativi di reddito, rispetto ad altri valori dei medesimi elementi determinati razionalmente. Le riserve occulte fisiologiche rappresentano, escludendo l'eventuale loro strumentalizzazione da parte di amministratori disonesti mossi da finalità particolari (riserve occulte patologiche), un procedimento di sicurezza aziendale per la razionale condotta dell'impresa, poiché garantiscono risorse finanziarie da investire in un'ottica prospettica. La loro costituzione, che deriva da una valutazione prudenziale delle voci di bilancio, è coerente con il principio della continuità della vita aziendale, in quanto, contenendo gli effetti negativi legati alle fluttuazioni economiche, mira a salvaguardare e rafforzare le condizioni di funzionalità dell'impresa.

mero calcolo delle "probabilità" circa il verificarsi di un evento.

A conclusione è bene constatare che, in assenza della "ragionevole certezza", al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica e patrimoniale dell'azienda, è sufficiente evidenziare in **Nota integrativa** la presenza di operazioni che danno luogo ad imposte anticipate e, quindi, dei potenziali benefici in termini fiscali.

Nell'ipotesi in cui, verificata l'esistenza delle essenziali condizioni dibattute, si opti invece per l'iscrizione delle imposte anticipate nei documenti di bilancio, la Nota integrativa nella forma ordinaria¹³ dovrà riportare un'adeguata spiegazione delle modalità di calcolo utilizzate e delle ipotesi assunte per la stima del credito contabilizzato.

Tutto ciò avviene mediante la redazione di uno **specifico prospetto**, così come indicato nell'art. 2427 del codice civile, comma 1, n. 14, lettere a) e b).

2. Il riporto delle perdite fiscali

Il riporto della perdita fiscale di esercizio¹⁴ è classificabile tra le ipotesi di determinazione di fiscalità differita attiva (imposte anticipate).

La possibilità di riportare le perdite negli esercizi futuri¹⁵ genera, per il principio della competenza, una **differenza temporanea di imposta deducibile**, che verrà utilizzata per ridurre il carico fiscale degli esercizi futuri.

Affinché ciò si verifichi, è necessario che negli anni a venire si producano redditi positivi tali da generare imposte in misura superiore rispetto al beneficio impositivo derivante dalla perdita fiscale.

In merito al riporto delle perdite e all'iscrizione in bilancio delle imposte relative, come si è già avuto modo di accennare, il principio contabile nazionale n. 25 (paragrafo H.II) individua le seguenti condizioni:

- a) l'esistenza di una **"ragionevole certezza"**¹⁶ **di ottenere in futuro imponibili fiscali** che potranno assorbire le perdite riportabili. Tale situazione deve essere costantemente "monitorata", ovvero verificata alla data di chiusura di ciascun esercizio, procedura peraltro prevista anche in ambito internazionale;
- b) la certezza che le perdite in oggetto derivano da **circostanze ben identificate**;
- c) la garanzia (l'Oic n. 25 utilizza l'espressione "ragionevolmente certo") che **tali circostanze non si ripeteranno**.

Le suddette condizioni sono le uniche, o comunque le principali, da prendere in considerazione per consentire, secondo i principi contabili nazionali, l'iscrizione delle imposte anticipate nello Stato patrimoniale, tra i crediti presenti nell'attivo circolante, e nel Conto economico, a decremento della voce 22 (imposte sul reddito dell'esercizio)¹⁷.

Oltre confine il discorso si modifica leggermente, poiché l'esistenza di perdite fiscali rappresenta un indicatore significativo della gestione dell'impresa, che potrà incidere negativamente sul calcolo della probabilità ai fini dell'iscrizione delle imposte anticipate. Ne consegue che l'impresa che ha registrato una o più perdite fiscali, in seguito al calcolo della probabilità, avrà maggiori difficoltà a riportare in bilancio le imposte anticipate (Ias n. 12, paragrafo 36), fermo restando che:

- a) l'impresa abbia **differenze temporanee im- ponibili sufficienti**, nei confronti della medesima autorità e con riferimento al medesimo soggetto d'imposta, che nel futuro si tradurranno in importi imponibili in relazione ai
 quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non
 utilizzati possano essere impiegati;
- b) la probabilità che l'impresa riesca ad ottenere nel futuro redditi imponibili prima della scadenza delle perdite fiscali sia concreta;
- c) le **perdite** derivanti da cause identificabili

Per le società che hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, non sussiste l'obbligo di fornire in Nota integrativa la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate.

¹⁴ Sul riporto delle perdite, tra gli altri, si veda P. Pisoni-F. Bava-D. Busso, *Perdite d'esercizio ed iscrizione della relativa fiscalità differita attiva in bilancio: un problema aperto*, in "Impresa c.i." n. 6/2004, pag. 955.

¹⁵ Si veda quanto disposto dall'art. 84 del Tuir, rubricato "Riporto delle perdite".

[&]quot;La 'ragionevole certezza' deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto quali, ad esempio, piani previsionali pluriennali attendibili. Il documento, dunque, come requisito per l'iscrizione di un'imposta anticipata utilizza l'espressione 'ragionevole certezza...", che, come detto, è "... più restrittiva del termine 'probabilità' impiegato dallo IAS 12 e dell'espressione more likely than not usata dal FAS 109". F. Lenoci-F. Dabbene, Il trattamento delle imposte in bilancio, Milano, 2000, pag. 231.

¹⁷ Si consulti tra gli altri S. Meneghini, *Principio contabile n. 25: il riporto delle perdite e le imposte anticipate*, in "*il fisco*" n. 35/2003, fascicolo n. 1, pag. 5945.

siano probabilmente non ripetibili;

d) sia **possibile redigere un piano fiscale at- tendibile e dettagliato**, al fine di evidenziare i redditi imponibili futuri utilizzabili per il
riassorbimento delle imposte anticipate.

Alla luce di quanto detto finora, è palese che la determinazione delle imposte anticipate riferite al riporto delle perdite di esercizio, diversamente da altre casistiche (si pensi, ad esempio, alle spese di manutenzione e riparazione capitalizzate), è connessa all'"incertezza" che si realizzino determinate condizioni. Ciò comporta che l'imposta anticipata per il riporto delle perdite non può essere considerata un vero e proprio credito certo verso l'Erario, ma un **beneficio fiscale di incerta realizzazione**, condizionato quindi dalla determinazione di redditi positivi futuri¹⁸.

3. Le modifiche derivanti dal D.L. n. 98/2011

L'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98¹⁹ ha apportato rilevanti modifiche alla previgente normativa fiscale in tema di riporto delle perdite di esercizio rilevanti per i **soli soggetti Ires**, non interessando gli enti non commerciali e i soggetti Irpef.

Nello specifico, al comma 1 dell'art. 84 del Tuir, veniva precisato che "La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può esse-

re computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi".

La novella in materia di riporto di perdite, così come evidenziato nella "Manovra correttiva", stabilisce invece che "La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in **misura non supe**riore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare"²⁰. La ratio della novella contenuta nel D.L. n. 98/2011 è certamente quella di sostenere le imprese in crisi. Non si comprende pertanto il motivo per cui tale disposizione sia indirizzata solo ad alcune categorie d'imprese, soggetti Ires, offrendo ad esse la possibilità di ottenere benefici di carattere tributario mediante l'utilizzo delle perdite fiscali con un orizzonte temporale maggiore rispetto a quello indicato nelle regole previgenti. Dalla relazione di accompagnamento al testo del provvedimento è verificabile che le finalità dell'intervento legislativo sono senza dubbio quelle di²¹:

- a) **dissuadere** le imprese a compiere **operazio- ni di gestione straordinaria** finalizzate a non perdere i benefici fiscali ottenibili dal riporto delle perdite per decorrenza dei termini (cinque anni), producendo il cosiddetto fenomeno del *refresh* delle perdite²²;
- b) facilitare la complessa **attività di pianifica- zione** volta a prevedere il rientro della fiscalità differita entro e non oltre il quinto anno,
 offrendo quindi la possibilità di pianificare il
 rientro anche per periodi ultraquinquennali;
- c) **assicurare** all'Amministrazione finanziaria un **gettito costante** in entrata, pari al 20% dei redditi prodotti negli anni successivi a quello in

 $^{^{\}rm 18}$ In realtà, la valutazione delle imposte anticipate, considerata la natura delle fattispecie che ne determina l'iscrizione tra i crediti, richiede più di una cautela. Sul punto, E. Nuzzo, La rappresentazione nei documenti contabili delle imposte anticipate e differite, in "Rassegna Tributaria" n. 2/1995, pag. 217, con acume giuridico osserva che "Le imposte assolte in via anticipata, proprio perché tali, finiscono col costituire, un 'credito' non già verso l'Erario, nei cui confronti non potrà mai essere accampata, a ragione, la pretesa della loro restituzione, bensì esclusivamente, per così dire, nei confronti degli esercizi futuri. Detto 'credito' meramente contabile, per parte sua, potrà essere rappresentato in bilancio solo in quanto si reputi che i predetti esercizi, indipendentemente o meno dell'esistenza di un utile di gestione, saranno in grado di 'risarcire' quello in corso, perché evidenzieranno componenti positivi dell'imponibile capaci di consentire l'effettiva deducibilità fiscale delle altre componenti dell'utile dell'esercizio attualmente assoggettate a tassazione. Precisato, quindi, che le imposte anticipate configurano un 'credito' solo contabile nei confronti dei futuri periodi d'imposta, se ne deve desumere che la loro iscrizione in bilancio possa legittimamente avvenire soltanto in presenza di ragionevole previsione di soddisfazione del 'credito' predetto".

¹⁹ Convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Seppur ci sia stata una modifica anche al comma 2, in questo caso il legislatore non ha fatto altro che ribadire l'assenza del limite temporale per il recupero in misura piena delle perdite registrate dalle imprese nei primi tre esercizi di attività.

In tema si veda, tra gli altri, la circ. n. 24/IR del 14 settembre 2011 pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, paragrafo 3 e in "il fisco" n. 35/2011, fascicolo n. 1, pag. 5739.

²² In merito all'ipotesi di celare, con operazioni straordinarie, il mancato utilizzo delle perdite fiscali si veda, tra le tante, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 183/E del 13 luglio 2009, commentata da P. Formica-K. Tacchia, Riporto a nuovo delle perdite fiscali - Alcuni recenti chiarimenti di prassi, in "il fisco" n. 34/2009, fascicolo n. 1, pag. 5636.

cui si registra una perdita fiscale²³.

I punti di maggiore interesse che emergono dal confronto tra la vecchia e la nuova normativa sono:

- a) il limite quantitativo di riporto delle perdite pari all'80% e non più al 100%;
- b) il limite temporale per il riporto delle perdite che è "illimitato" e non più di cinque anni;
- c) la bontà del processo di pianificazione aziendale con piani ultraquinquennali.

Alla luce di ciò, viene facile formulare alcune considerazioni.

La prima è correlata all'abbattimento del 20% del limite quantitativo per il riporto delle perdite fiscali negli esercizi a venire. Sembra quasi che il legislatore, così facendo, abbia voluto compensare la riduzione del beneficio fiscale di ciascun anno con un **prolungamento dei tempi di utilizzo delle perdite** medesime. Quanto poi al 20% non dedotto in un esercizio, non avendo la disposizione precisato diversamente, tale importo sembrerebbe recuperabile negli anni a venire²⁴.

Del resto, una soluzione diversa avrebbe potuto cagionare un danno all'impresa, dal momento che in alcuni casi le agevolazioni fiscali, in termini di deducibilità di costi, da cui derivano le perdite, sarebbero state utilizzate solo per una quota pari all'80%²⁵.

Una seconda riflessione riguarda il processo di pianificazione e previsione dei risultati degli anni futuri. La normativa, infatti, più che suggerire

23 È stato, invece, confermato che "Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80".

la redazione di attenti programmi ultrannuali, anzi ultraquinguennali, sembrerebbe indurre gli amministratori, o comunque i redattori del bilancio, a costruire dei business plan dimostrativi del futuro recupero delle perdite, senza più il vincolo temporale dei cinque anni. In altri termini, se con la previgente normativa occorreva porre maggiore attenzione nella redazione dei documenti di programmazione, esaminando future e concrete condizioni di riassorbimento dei benefici della fiscalità differita attiva, da cui l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, attualmente, fatta eccezione per i casi in cui siano conclamate patologiche perdite strutturali, in un'ottica temporale di lungo periodo, la probabilità di recuperare i benefici relativi alla fiscalità differita attiva è sicuramente maggiore.

În tal senso, il concetto della "ragionevole certezza" acquisisce un significato differente. Infatti, se prima ciò che guidava il *management* nel processo di pianificazione era la "ragionevole certezza" che potesse realizzarsi il riassorbimento delle perdite, con la Manovra correttiva il processo di pianificazione si fonda sul principio della "ragionevole speranza" che prima o poi si verificheranno le condizioni per il rientro delle perdite fiscali.

Pertanto, anche il principio della "prudenza", ad avviso di chi scrive, perde gran parte della sua validità, se si pensa che, sulla base di previsioni ottimistiche circa la possibilità di recupero delle imposte anticipate, potrebbe procedersi "tranquillamente" all'iscrizione in bilancio di una posta attiva, vale a dire il credito per imposte anticipate.

È del tutto normale, infatti, ipotizzare che un'impresa possa avere interesse a rappresentare una posta attiva di bilancio, anche di durata ultraquinquennale, pur nella consapevolezza che si tratta di un "credito contabile", il cui utilizzo è certamente condizionato dai risultati conseguiti dall'azienda²⁶. Seguendo questo indirizzo, in alcune circostanze, potrebbe concretizzarsi la volontà di annacquare il capitale, senza la "ragionevole certezza" del riassorbimento dei benefici fiscali.

A sostegno del ragionamento avanzato, nell'esempio che segue viene proposto **un confronto** tra la vecchia normativa e la nuova, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal riporto

Dello stesso avviso, P. Pisoni-F. Bava-D. Busso-A. Devalle, Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo ed effetti sull'iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo, in "il fisco" n. 37/2011, fascicolo n. 1, pag. 5981; F.G. Poggiani, Perdite fiscali e deducibilità limitata (ma senza timer), in "Italia Oggi" del 1º luglio 2011.

<sup>Cfr. A. Mastroberti, Perdite d'impresa senza limiti temporali ma con franchigia, in "il fisco" n. 30/2011, fascicolo n.
1, pag. 4814; P. Saggese, Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires, in "il fisco" n. 36/2011, fascicolo n.
2, pag. 5923.</sup>

²⁶ Si ricorda che l'utilizzo del credito d'imposta deve essere interpretato, in chiave finanziaria, non tanto come incasso di mezzi monetari, ma come minori uscite di mezzi monetari, a seguito delle imposte non pagate.

delle perdite, nel presupposto dell'assenza di altre differenze temporanee e permanenti di natura fiscale e tralasciando, per comodità, gli effetti fiscali dell'imposizione Irap.

La simulazione afferisce un arco temporale complessivo di otto anni, compreso il periodo in cui si

registra la perdita, per meglio evidenziare come nella previgente normativa il limite dei cinque anni produceva **effetti differenti** rispetto a quelli dell'attuale disposizione introdotta dal D.L. n. 98/2011.

Situazione ante D.L. n. 98/2011										
	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	Anno n+7		
Risultato ante imposte (reddito imponibile)	-70.000	10.000	20.000	15.000	12.000	8.000	13.000	15.000		
Riporto della perdita pregressa		-10.000	-20.000	-15.000	-12.000	-8.000	0	0		
Perdita pregressa non utilizzata		-60.000	-40.000	-25.000	-13.000	-5.000	0	0		
Base imponibile Ires		0	0	0	0	0	13.000	15.000		
Riassorbimento imposta anticipata		-2.750	-5.500	-4.125	-3.300	-2.200	0	0		
Imposta anticipata da riassorbire	19.250	16.500	11.000	6.875	3.575	1.375	0	0		
22) Imposte di esercizio:										
Imposte correnti	0	0	0	0	0	0	3.575	4.125		
Imposte anticipate	19.250	-2.750	-5.500	-4.125	-3.300	-3.575 ^(*)	0	0		
23) Utile o perdita di esercizio	-50.750	7.250	14.500	10.875	8.700	4.425	9.425	10.875		

Il valore delle imposte di esercizio al quinto anno è dato dalla sommatoria tra il valore del riassorbimento delle imposte anticipate e quello delle imposte anticipate da riassorbire in quanto non più recuperabile.

Situazione post D.L. n. 98/2011									
	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	Anno n+7	
Risultato ante imposte (reddito imponibile)	-70.000	10.000	20.000	15.000	12.000	8.000	13.000	15.000	
Riporto della perdita pregressa		-8.000	-16.000	-12.000	-9.600	-6.400	-10.400	-7.600	
Perdita pregressa non utilizzata		-62.000	-46.000	-34.000	-24.400	-18.000	-7.600	0	
Base imponibile Ires		2.000	4.000	3.000	2.400	1.600	2.600	7.400	
Riassorbimento imposta anticipata		-2.200	-4.400	-3.300	-2.640	-1.760	-2.860	-2.090	
Imposta anticipata da riassorbire	19.250	17.050	12.650	9.350	6.710	4.950	2.090	0	
22) Imposte di esercizio:									
Imposte correnti	0	-550	-1.100	-825	-660	-440	-715	-2.035	
Imposte anticipate	19.250	-2.200	-4.400	-3.300	-2.640	-1.760	-2.860	-2.090	
23) Utile o perdita di esercizio	-50.750	7.250	14.500	10.875	8.700	5.800	9.425	10.875	

La dimostrazione pone in chiaro come, in virtù dell'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011, in un orizzonte temporale ultraquinquennale, l'impresa è stata in grado di recuperare le perdite fiscali correlato alle imposte anticipate.

A parità di condizioni, quindi, l'impresa, adottando il nuovo sistema, ha sostenuto un **minor** carico fiscale (pari al valore delle imposte andel primo anno e con esse riassorbire il credito | ticipate non riassorbite nel quinto anno) rispetto all'ipotesi precedente, riguardante alla previgente normativa fiscale.

L'Amministrazione finanziaria, dal suo canto, è La traduzione contabile degli accadimenti offre:

riuscita a garantirsi in tutti gli anni un flusso in entrata pari al 20% dei redditi prodotti.

1) al momento dell'iscrizione delle imposte anticipate nell'anno n:

Credito per imposte anticipate [C.4-ter) per imposte anticipate - S.P.1

a Imposte anticipate [22) imposte sul reddito dell'esercizio - C.E.1

19.250

Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale

ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

4-*ter*) Imposte anticipate

19.250

Conto economico

Risultato prima delle imposte (reddito imponibile) - 70.000

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:

0 Imposte correnti 19.250 Imposte anticipate 23) Utile (o perdite) dell'esercizio -50.750

2) nei successivi esercizi²⁷ in cui si procede all'assorbimento delle imposte anticipate

Imposte anticipate	a	Credito per imposte anticipate
[22) imposte sul reddito		[C.4- <i>ter</i>) per imposte anticipate - S.P.]
dell'esercizio - C.E.]		

3) quando si registra il valore delle imposte correnti relative al 20% dei risultati positivi non dedotti con le perdite riportate:

Per brevità, si riporta solo la contabilizzazione del primo esercizio successivo a quello della perdita, poiché per gli altri periodi non si registrano cambiamenti se non nel valore dello storno delle imposte anticipate e nella rilevazione di quelle correnti.

Imposte correnti [22) imposte sul reddito dell'esercizio - C.E.]

a Debiti tributari [D.12) debiti tributari - S.P.]

550

Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale

Attivo

. . . .

C) Attivo circolante

.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

.

4 - *ter*) Imposte anticipate

17.050

10.000

Conto economico

. . . .

Risultato prima delle imposte (reddito imponibile)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:

Imposte correnti -550
Imposte anticipate -2.200
23) Utile (perdite) dell'esercizio 7.250

La situazione sarebbe stata leggermente diversa qualora l'impresa, nei cinque anni successivi alla registrazione della perdita, fosse stata nelle condizioni di riassorbire interamente le imposte anticipate. Con le nuove regole, infatti, l'impresa ha lo **svantaggio** di non poter riportare nei cinque anni successivi la perdita fiscale, sostenendo un **onere finanziario pari al 20% dei redditi prodotti**. Tale condizione va a scontrarsi, per certi versi,

con la *ratio* della nuova disposizione, che mira a supportare le imprese in stato di crisi.

Infatti, nel caso esaminato, ipotizzando un recupero della perdita in soli cinque anni, è palese come, con la previgente normativa, l'impresa aveva la possibilità di garantirsi una maggiore liquidità, consistente nel mancato esborso delle imposte correnti, pari al 20%, che, sulla base del D.L. n. 98/2011, è tenuta a versare.

Situazione ante D.L. n. 98/2011									
	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	Anno n+7	
Risultato ante imposte (reddito imponibile)	-70.000	10.000	20.000	15.000	12.000	13.000	13.000	15.000	
Riporto della perdita pregressa		-10.000	-20.000	-15.000	-12.000	-13.000	0	0	
Perdita pregressa non utilizzata		-60.000	-40.000	-25.000	-13.000	0	0	0	
Base imponibile Ires		0	0	0	0	0	13.000	15.000	
Riassorbimento imposta anticipata		-2.750	-5.500	-4.125	-3.300	-3.575	0	0	
Imposta anticipata da riassorbire	19.250	16.500	11.000	6.875	3.575	0	0	0	

22) Imposte di esercizio:								
Imposte correnti	0	0	0	0	0	0	3.575	4.125
Imposte anticipate	19.250	-2.750	-5.500	-4.125	-3.300	-3.575	0	0
23) Utile o perdita di esercizio	-50.750	7.250	14.500	10.875	8.700	9.425	9.425	10.875

Situazione post D.L. n. 98/2011									
	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	Anno n+7	
Risultato ante imposte (reddito imponibile)	-70.000	10.000	20.000	15.000	12.000	13.000	13.000	15.000	
Riporto della perdita pregressa		-8.000	-16.000	-12.000	-9.600	-10.400	-10.400	-3.600	
Perdita pregressa non utilizzata		-62.000	-46.000	-34.000	-24.400	-14.000	-3.600	0	
Base imponibile Ires		2.000	4.000	3.000	2.400	2.600	2.600	11.400	
Riassorbimento imposta anticipata		-2.200	-4.400	-3.300	-2.640	-2.860	-2.860	-990	
Imposta anticipata da riassorbire	19.250	17.050	12.650	9.350	6.710	3.850	990	0	
22) Imposte di esercizio:									
Imposte correnti	0	-550	-1.100	-825	-660	-715	-715	-3.135	
Imposte anticipate	19.250	-2.200	-4.400	-3.300	-2.640	-2.860	-2.860	-990	
23) Utile o perdita di esercizio	-50.750	7.250	14.500	10.875	8.700	9.425	9.425	10.875	

A completamento dell'analisi, è opportuno considerare il caso in cui l'**iscrizione** del credito per imposte anticipate avvenga **in un esercizio successivo** a quello in cui si determina la perdita fiscale. Infatti, secondo quanto indicato nell'Oic n. 25 "Un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono". Pertanto, nel caso di perdite fiscali riportabili, il contribuente può procedere immediatamente alla determinazione delle imposte anticipate o attendere che si verifichino le condizioni per la loro con-

tabilizzazione, fermo restando che, anche per le nuove diposizioni, non è data la possibilità al contribuente di procedere al riporto delle perdite in esercizi successivi a quello in cui si realizzano i presupposti per la loro deducibilità. Nelle nuove disposizioni, inoltre, sembra ribadito il divieto di utilizzare la perdita ad "intermittenza", vale a dire negli anni che il contribuente ritiene più opportuni, senza rispettare la continuità dei risultati positivi prodotti negli anni successivi a quello della perdita.

Di conseguenza, prendendo come riferimento solo due anni, si avrà, rispetto al precedente esempio:

	imposte anti	scrizione delle icipate nell'anno a perdita	Ipotesi di iscrizione delle imposte anticipate nell'anno in cui emergono i requisiti per il riconoscimento della perdita		
	Anno n	Anno n+1	Anno n	Anno n+1	
Risultato ante imposte (reddito imponibile)	-70.000	10.000	-70.000	10.000	
Riporto della perdita pregressa		-8.000		-8.000	
Perdita pregressa non utilizzata		-62.000		-62.000	
Base imponibile Ires		2.000		2.000	
Riassorbimento imposta anticipata		-2.200		-2.200	
Imposta anticipata da riassorbire	19.250	17.050		17.050	
22) Imposte di esercizio:			0	0	
Imposte correnti	0	-550	0	-550	

Imposte anticipate	19.250	-2.200	0	17.050
23) Utile o perdita di esercizio	-50.750	7.250	-70.000	26.500

È dimostrato quindi, come l'iscrizione delle imposte anticipate in un momento successivo a quello in cui si sono registrate le perdite fiscali comporta un **miglioramento del risultato di esercizio**. L'utile, comprensivo del valore delle imposte anticipate, per la parte distribuita sotto forma di dividendi ai soci (flusso monetario in uscita), potrebbe non essere espressione di un'effettiva futura monetizzazione del reddito; sono stati, mediante l'assegnazione del dividendo, anticipati gli effetti finanziari correlati al **potenziale recupero** della fiscalità differita.

Ancora più interessante sarebbe verificare cosa accadrebbe se, in ottica previsionale, realizzan-

do un risultato negativo in epoca successiva a quella in cui si è determinata la perdita fiscale, si decidesse di iscrivere le imposte anticipate adducendo come motivazione che i "requisiti" richiamati dai principi contabili sono soddisfatti. Infatti, l'Oic n. 25 non parla di redditi positivi in luogo di "requisiti", per cui è da ritenere valida l'ipotesi secondo la quale gli stessi possono essere soddisfatti anche in condizioni di perdita di esercizio.

Sulla base di quanto affermato sinora, si riporta di seguito un esempio numerico, focalizzando l'attenzione ancora una volta su due esercizi amministrativi:

	imposte anti	scrizione delle icipate nell'anno a perdita	Ipotesi di iscrizione delle imposte anticipate nell'anno in cui emergono i requisiti per il riconoscimento della perdita		
	Anno n	Anno n+1	Anno n	Anno n+1	
Risultato ante imposte (reddito imponibile)	-10.000	-1.000	-10.000	-1.000	
Riporto della perdita pregressa					
Perdita pregressa non utilizzata		-10.000		-10.000	
Base imponibile Ires		0		0	
Riassorbimento imposta anticipata		0		0	
Imposta anticipata da riassorbire	2.750	2.750		2.750	
22) Imposte di esercizio:			0	0	
Imposte correnti	0	0	0	0	
Imposte anticipate	2.750	0	0	2.750	
23) Utile o perdita di esercizio	-7.250 -1.000 -10.000			1.750	

Anche in questo caso è dimostrato come l'iscrizione delle imposte anticipate in un esercizio successivo determini un miglioramento del risultato di esercizio; nel caso di specie, **si modifica il segno del risultato**, passando da perdita ad utile di periodo. Quest'ultima condizione potrebbe rivelarsi ancor più delicata qualora si decidesse di ripartire tra i soci l'utile prodotto a seguito della contabilizzazione delle imposte anticipate.

4. Conclusioni

In chiusura, è opportuno richiamare quanto precisato nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 98/2011, in merito all'entrata in vigore del provvedimento. In essa viene ribadito che "In assenza di un regime transitorio, il riporto

delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 84 ante modifica". Da una prima lettura sembrerebbe che la nuova disciplina sia applicabile alle **perdite realizzate a partire dal periodo d'imposta 2011**, mentre il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa in esame debba avvenire sulla base di quanto previsto dall'art. 84 del Tuir ante modifica.

Tale conclusione appare però in contrasto con la *ratio* del provvedimento di introdurre delle misure di sostegno alle imprese che, in ragione dell'attuale crisi economico-finanziaria, si trovino nella condizione di avere ingenti volumi di perdite fiscali pregresse potenzialmente non utilizzabili

nell'arco temporale quinquennale.

La norma si ritiene vada interpretata nel senso che la nuova disciplina si applichi nella sua interezza anche alle **perdite realizzate fino al 2010 e riportate in avanti**: si tratta, infatti, di perdite ancora non utilizzate e che non hanno, quindi, ancora prodotto effetti fiscali²⁸.

²⁸ Questa è la soluzione che prospetta l'Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella circ. n. 24/IR del 14 settembre 2011, Le novità nel trattamento ai fini Ires delle perdite d'impresa. Sul tema della decorrenza si veda, da ultimo, M. Zanni-G. Rebecca, La riforma delle perdite fiscali d'impresa, in "il fisco" n. 39/2011, fascicolo n. 1, pag. 6322.